



COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI LATINA

SETTORE TECNICO-AMBIENTE-ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tel. 0771 60781 Pec. tecnico@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

e-mail: tecnico@comune.santicosmaedamiano.lt.it



Oggetto: Lettera commerciale per regolamentare l'affidamento dei lavori di compensazione in campo ambientale – difesa ed assetto del territorio, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.L.vo n°36 del 31/03/2023. CUP n° J88H24000450001 – CIG n° B185F64A18.

Con determinazione generale n°306 del 08/05/2024, è stata affidata, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.a) del D.L.vo n°36/2023, a codesta Ditta l'esecuzione dei lavori in oggetto specificati.

La spesa complessiva stabilita è pari ad euro 72.594,01 comprensiva di oneri per attuazione dei piani di sicurezza ed IVA al 10% e trova copertura finanziaria nel competente intervento del Bilancio di previsione, impegno n°904/2024.

Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero degli impegni di spesa sopra citati oltre che ai futuri atti di approvazione delle contabilità lavori.

DENOMINAZIONE ENTE: **Comune di Santi Cosma e Damiano**

CODICE FISCALE ENTE: **81003550597**

INDIRIZZO ENTE: **Largo E. De Nicola n°05 – 04020 SS.Cosma e Damiano (LT)**

1. Oggetto e Parti stipulanti

- L'Ente comunale affida a codesto operatore economico i lavori di compensazione in campo ambientale – difesa ed assetto del territorio, per l'importo di euro 72.594,01 oltre IVA al 10%;
- L'Ente comunale e l'operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all'art. 32, comma 14, del D.L.vo n°50/2016, come segue:
 - L'Ente comunale, nella persona del geometra Andreoli Udesto, nato a Como (CO) il 22/11/1972, nella sua qualità di Funzionario Settore tecnico – Ambiente ed Attività Produttive, giusto decreto sindacale emesso dal Sindaco del Comune di Santi Cosma e Damiano in data 01/06/2023, prot. n°6418, domiciliato per la carica in SS.Cosma e Damiano al largo E. De Nicola n°05 – P.IVA 81003550597;
 - L'operatore economico, come rappresentato dal signor Zottola Massimo, nato a Formia (LT) il 20/05/1980 residente in Spigno Saturnia (LT) alla via Aracoeli n°24, per la sua qualità di Titolare dell'Impresa VIMA SRL, con sede in Spigno Saturnia alla via Aracoeli n°24 – P.IVA 02310630591;

2. Norme tecniche di riferimento

L'esecuzione dei lavori è regolata dalla presente e dovrà essere conforme alla documentazione tecnica ed all'offerta assunta al protocollo generale n°5625 del 03/05/2024 ed approvata con determina dirigenziale n°306 del 08/05/2024;

3. Durata

- L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente;
- I lavori dovranno essere eseguiti con le modalità del Capitolato d'Appalto entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna dei lavori;

4. Sottoscrizione del contratto

La sottoscrizione del contratto avviene nella forma elettronica dello scambio di lettere commerciali;

5. Modalità di esecuzione

- Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione;
- L'operatore economico si obbliga ad effettuare direttamente il lavoro in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dall'Ente comunale;
- L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
- L'Appaltatore dovrà allegare alla lettera commerciale, timbrata e firmata dal titolare, quale accettazione dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza;

6. Corrispettivo

- Il corrispettivo contrattuale è determinato dalla determina dirigenziale n°306 del 08/05/2024 di affidamento dei lavori di cui trattasi nell'importo di euro 79.853,41 lavori, oneri per la sicurezza ed IVA compresi;
- Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- Codesta Ditta non potrà esigere dall'Ente comunale, per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito. Con il pagamento del suddetto corrispettivo, codesta Ditta si intenderà soddisfatta di ogni sua pretesa;

7. Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n°136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta ottempera scegliendo una tra le seguenti ipotesi:

a) dichiara:

- di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi: BPER Banca S.p.A., filiale di Formia (LT), IBAN IT81V0538773980000035171770;
- che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti: Massimo Zottola C.F. ZTTMSM80E20D708G - Vincenzo Zottola C.F. ZTTVCN78R02D708Q - Gino Zottola C.F. ZTTGNI52C20I902R;
- che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

b) si obbliga:

- a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

c) si obbliga:

- a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 07 (sette) giorni dalla prima utilizzazione;
- a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

d) si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto una clausola con la quale propri

subappaltatori assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

- e) si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione dell'Ente gli eventuali contratti di subappalto, affinché si possano verificare il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;
- f) si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge n°136/2010, informando di ciò contestualmente l'Ente comunale e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- g) prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

8. Oneri del costo del lavoro e della sicurezza

Ai fini dell'articolo 108, comma 9, del D.L.vo n°36/2023, nell'offerta economica l'operatore economico ha indicato i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che non hanno costituito elemento di ribasso del prezzo, come ivi attestato.

Ai fini dell'articolo 30 del D.L.vo n°36/2023, le parti danno atto che:

- a. l'operatore economico applica il seguente contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente: EDILIZIA - INDUSTRIA;
- b. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30 del D.L.vo n°36/2023, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119 del D.L.vo n°36/2023.

9. Termini e modalità di pagamento

- La verifica dei lavori realizzati sarà effettuata entro 30 giorni dal completamento degli stessi. L'operatore economico aggiudicatario, dovrà comunicare l'avvenuto completamento dei lavori a mezzo mail all'indirizzo tecnico@comune.santicosmaedamiano.lt.it oppure con nota sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante della ditta o suo incaricato inviata via mail anche non certificata alla mail del responsabile del procedimento dell'Ente all'indirizzo protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it ;
- Per tale lavoro sarà redatto SAL al raggiungimento dell'importo di euro 40.000,00 salvo

richieste specifiche e motivate della ditta avallate dalla D.L. ed approvate dal RUP;

- Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a questo Ente il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del D.L. n°69/2013, convertito in Legge n°98/2013;
- Tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto dei lavori a cui si riferiscono, il CIG, il CUP ed il numero di impegno comunicato all'aggiudicatario da parte dell'Ente.
- L'operatore economico potrà trasmettere le fatture per il pagamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it;
- L'Ente effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi dal proprio tesoriere.

10. **Interessi moratori**

- Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.L.vo n°231 del 09/10/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato di 8 punti.
- Il tasso di riferimento è così determinato:
 - a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
 - b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.

11. **Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto:** geom. Andreoli Udesto.

12. **Verifica:** La verifica dei lavori sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento.

13. **Penali**

- Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento dei lavori, non imputabile all'Ente, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari all'1 per mille (uno per mille), del prezzo di aggiudicazione.
- Per ogni irregolarità nelle prestazioni sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione.

14. **Recesso**

- Ai sensi dell'articolo 1671 del codice civile, l'Ente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto. In tal caso, l'Ente riconoscerà a codesta Ditta i corrispettivi per i lavori già effettuati.

15. **Risoluzione di diritto**

- Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, l'Ente avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.
- In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
- Se una delle prestazioni attinenti alla realizzazione dei lavori non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta dell'Ente di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del Codice Civile.

16. **Responsabilità**

- La Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati all'Ente in dipendenza di omissioni commesse durante l'esecuzione dei lavori.
- La ditta si obbliga a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila,00) La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:
 - danni a cose dovuti a vibrazioni;
 - danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
 - danni a cavi e condutture sotterranee. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

17. Controversie e foro competente

Eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Cassino.

18. Cauzione

- Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del D.L.vo n°50/2016 ss.mm.ii., l'Ente ha il diritto di valersi della cauzione così come costituita dall'operatore economico, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
- L'Ente ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
- L'Ente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

19. Domicilio

- Ai fini del presente contratto, la Ditta elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Ente, in largo E.De Nicola n°05 e così per tutta la durata della prestazione contrattuale.
- Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate in forma amministrativa anche mediante lettera raccomandata.

20. Trattamento dei dati personali

- Il trattamento dei dati di codesta Ditta, forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.
- Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del responsabile dell'area tecnica, e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del responsabile del servizio finanziario.
- Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
- Alla Ditta sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.

- L'Ente nomina codesta Ditta responsabile esterno del trattamento dei dati.

La presente è sottoscritta dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata. Restano acquisiti al fascicolo:

- il file sottoscritto con firma digitale da parte del responsabile di servizio;
- la prova della trasmissione del file, protocollato in forma elettronica, all'aggiudicatario;
- la prova della ricezione alla pec dell'aggiudicatario;
- il file ricevuto dall'aggiudicatario all'indirizzo pec dell'Ente.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della ricezione della pec che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione della presente

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Geom. ANDREOLI Udesto

LA DITTA APPALTATRICE